CCXVI.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommarlo — Appello nominale — Congedi — Discussione del progetto di legge per un prestito di 425 milioni di lire — Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor — Approvazione dell'articolo unico del progetto, e dei seguenti progetti: 1. per lo stanziumento di lire 400,000 sul bilancio del Ministero dell'Interno del 1865 a fuvore dei manicomii di Lombardia; 2. per l'autorizzazione d'una maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero degli Esteri, causata dal naufragio del brik-barca Sicilia; 3. per l'approvazione d'una spesa straordinaria sul bilancio 1865 delle Finanze per riparazione al tetto della Pilotta in Parma — Squittinio segreto pei suddetti progetti — Discussione del proyetto di legge per provvedimenti finanziari — Dichiarazioni dei Senatori Di Revel e Arrivubene — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1. — Appunti dei Senatori Farina, Sappa e Lauzi all'articolo 2 oppugnati dal Senatore Scialoja (Relatore) — Replica del Senatore Farina — Schiarimenti del Ministro di Finanze — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il solo Ministro delle Finanze e più tardi intervengono tutti gli altri Ministri.

Il Senatore, Segretario, San Vitale dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

Presidente. Il Schato non essendo in numero si procede all'appello nominale.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale e risultano assenti i Senatori:

Antonacci, Baracco, Beretta, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Caveri, Colonna Gioachino, Conelli, D'afflitto Dalla Valle, De Gori, Della Verdura, Fenzi, Filingeri, Florio, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Lo Schiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Melodia, Montanari, Monti, Morozzo Della Rocca-Moscuzza, Nigra, Pallavicini-Fabio, Pallavicino Trivulzio, Panizza, Pareto, Pasolini, Pepoli, Piazzoni, Piria, Pizzardi, Prudente, Regis, Sant'Elia, Scovazzo, Sella, Tommasi, Torrearsa.

Fresidento. Il nome degli assenti sara pubblicato nella Gazzetta Uficiale.

(Il Senato essendo in numero, si dà lettura di una lettera colla quale il Senatore Giovanni Martinengo chiede un congedo che gli viene accordato.) DISCUSSIONE SUL PROCETTO DI LEGGE PER UN IMPRESTITO DI 425 MILIONI DI LIRE.

(V. Atti del Senato N. 232.)

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per un imprestito di 425 milioni di lire, di cui leggo l'articolo unico.

È aperta la discussione generale, e se il Senato lo consente, anche particolare, su questo progetto poichè si tratta d'articolo unico.

La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori.

Negli sgoccioli del tempo che avanza alle avacciate nostre discussioni ci casca addosso un tema ponderoso, la domanda di un nuovo prestito.

lo non ebbi il tempo di meditare quanto sarebbe stato uopo onde appiccarvi un po'di censura. Valgami per tutto la schiettezza.

Quando l'onorevole Marco Minghetti venne chiedendo al credito la bagattella di settecento milioni, io protestai piuttosto vivamente che a un altro prestito non avrei mai consentito. Da indi in poi non diedi un voto per spese maggiori. Di tal guisa, sicuro in coscienza di

164

non avere punto o poco contribuito allo sfasciamento delle finanze, io non m'ho quanto altri piena e intiera la libertà dell'opinione mia.

Io non accuso i Ministri presenti de'settecento milioni sciupati e spersi. Venendo al governo della cosa pubblica non ne trovarono fiato. Ebbero per di più una eredità oberata, screditata. Del fatto loro non li accuso.

Auzi non accuso veruno. La tristizia dei tempi accuso, i nostri interni ordinamenti, la fatale tirannide dell'esempio.

Mezzi di salute erano e sono due, la economia, o vogliam dire i risparmi, e l'imposta. S'inverti l'ordine legico e su detto: imposte, economia.

Imposte dannose, gravose, incomportevoli.

Dannose. Si alza il prezzo dei sigari, del tabacco dei francobolli. Vi si perde. Non si vuole intendere il canone economico che le imposte indirette sono tanto più fruttuose, quanto esse sono più moderate.

Gravose. Ricordate il pareggiamento del tributo prediale. Noi potevamo forse domandare alla ricchezza stabile un tributo maggiore. Ma per non aver saputo fare abbiamo paregginta la miseria, gravando però (ci s'intende) le antiche provincie dello Stato.

La imposta mobiliare su chiesta, e passò per la cruna dell'ago. Sia detto col debito rispetto: non è questa la legge che onori meglio la sapienza e il senno pratico degli italiani.

Il dazio di consumo. Abimé! Il Governo che avea sin qui frugate senza cerimonie insino al fondo le tasche dei contribuenti, invase quella antica proprietà dei Comuni; e se non rende tribolata e grama la vita dei contribuenti, ve 'l dica il costante aumentare del pregio delle cose più necessarie, ve 'l dica il successivo digradare de' mezzi di sussistenza.

Imposte incomportevoli. Addossando a' Comuni gran parte delle spese che stavano a carico dell'erario nazionale, si continua a riscuotere le imposte antiche. Indeterminate, sconfinate le imposte locali. Diritto ai Comuni di divorar vivi come un tozzo di pane i cittadini. L'ente collettivo è tutto, l'individuo è nulla. Vogliate, o no, siamo in pieno socialismo! (sensazione)

I soddisfatti fanno confronto dell'Italia colla Francia e colla Inghilterra. Si da vero? Ma non mi paiono troppo felici ne' paragoni. Come quando un celebre uomo di Stato, noto a tutti noi e all'Europa tutta, paragonava seriamente per un cotal suo vezzo la Sardegna alla Inghilterra, perocchè la Inghilterra è un'isola anch'essa come la terra de' sardi! E per fermo non si può contendere che l'Italia e la Francia e la Spagna e la Germania e la Russia non sieno tre continenti!...

Economia in che? Esercito e Magistratura, questi due dei della terra, questi due perni dello edifizio sociale. Nè io dirò che molto non siasi fatto. Ma molto resta a fare tuttavia. Perchè a riposo ottimi officiali che riposo non desideravano, non chiedevano? Perchè più officiali generali quì che in una Francia? Che immensa voragine, o Signori, le inspezioni militari! Che amene rap-

presentanze che non ti portan via un biccchier d'acqua!

La Magistratura. Costa trenta e più milioni soltanto!

E la giustizia è tarda, intricata, dispendiosa. Un uomo di mia conoscenza, meglio misero che povero, ha un credito di lire mille, litiga per cinque anni; vince; si fanno gl'incanti; la nota delle spese di subastazione, veduta e approvata e firmata dal capo del Tribunale,

Signori, al Codice di procedura civile soprabbondano i pregi; appena gli fa difetto questo solo, il senso comune! (Ilarità)

è di lire ottocento.....

Interno. Dopo avere alleviato il bilancio delle spesa addossate a' Municipii o alle provincie, noi lo troviamo cresciuto di lire trentamila. Dimezzata la rendita de'Comuni colla compartecipazione dello Stato al dazio di consumo, si è raddoppiata la spesa. Non si può dire che non sia un metodo nuovo di fare buona masserizia!

Istruzione pubblica. Abbiamo un mondo d'insegnanti, quasichè in ragione del numero di coloro che insegnano progredisce la istruzione, e non anzi in ragione del numero di coloro che imparano. Diciassette milioni, o poco meno spendiamo. Eppure un nomo assai competente, l'onorevole Senatore Carlo Matteucci, in un cotale suo disegno di legge non stato fin qui, nè so io perchè, discusso, riduceva quella spesa a poco più che alla metà. E fosse al sacrificio rispondente il beneficio! Ma no, tra ventidue milioni d'italiani, diciotto milioni non sanno leggere nè scrivere, dal novanta al novantacinque per cento sono gli analfabeti.

Insomma burocrazia di ogni maniera, burocrazia dap pertutto, burocrazia sempre, senza qui dire di que' Comitati centrali che sono..... io non voglio dirlo...... sono quello che sono. (Si ride)

Dal 1860 in poi, in anni sei, abbiamo contratti debiti per due miliardi. Non basta. L'appetito cresce mangiando. (Si ride) Ducento milioni di beni nazionali, divorati. Ora abbiamo ancora a mangiare le ferrovie, i frati, le monache.

Non basta ancora. Agli edifici urbani s'impone il dodici e mezzo per cento, l'imposta mobile vorrebbesi aumentare in proporzione di due a cinque per trarne sessantasei milioni. L'aumento come si pare è discreto!

Basta? Non ancora. Imperocchè il Ministro delle Finanze ci annunzia un gaudium magnum. Non cerco se le tasse di bollo, di registro, d'ipoteche sieno o no aumentate. Ma il signor Ministro ci promette economie, e soprattutto aumenti d'imposte. Caro quel soprattutto! (Si ride).

E almeno ci saremo al pareggiamento? Figuriamoci! il disavanzo, dopo quell'altro diluvio d'imposte e di aumenti di imposte, dopo il prestito, sarà ridotto a poca cosa, a cento milioni. Saranno centoventi o centocinquanta o dugento; poco male. Metteremo nuove imposte, confischeremo ai contribuenti i tre quarti della rendita!

Udiamo a dire quinci e quindi. Abbiamo operati i

miracoli. Qual popolo, in così breve tempo, in mezzo a così ardua situazione, fece altrettanto? E noi rispondiamo. Si fece molto, forse troppo si spese molto talvolta male, si andò avanti a spese del capitale. « Spesso, scriveva un uomo d'ingegno, i nostri amministratori si consolano dei danni innegabili, cagionati dalla loro imperizia, nello spettacolo maraviglioso del rinascimento di una grande nazione, come se tutto questo prodigio non fosse che il prodotto della loro abilità, attribuendosi... l'opera della provvidenza, il senno di tutto il parse, e i audori di venti generazioni che ci hanno preceduti. » Davvero, o Signori, che la cosa sta proprio così.

Intrattanto mi accuora il presente, e sto nella inquieta sollecitudine dell'avvenire. Il malcontento è grave, un senso di malessere si diffonde in tutte le classi della società. Le sorgenti della ricchezza vanno a disseccarsi. Noi facciamo il lavoro di Tantalo o di Penelope. Il signor Rotschild, re del milione, è finanziariamente parlando, re dell'Italia.

Ne pensiate ch'io sia tra gli spaventatori o tra i disperanti. So bene che quando un popolo grande vuole efficacemente, riesce in quello che vuole. Dobbiamo saper grado al Ministro delle Finanze dello esperimento coronato da tanto felice successo, voglio dire della imposta prediale anticipata, esperimento che il generoso popolo spagnuolo non ha potuto o voluto sopportare.

L'Italia mostrò che vuole in tutti i modi essere. Ma i prodigi, o Signori, non si rinnovano a ogni mutar di stagione. Allo slancio succede la stanchezza. Non accetto quel detto, compendio della umana superbia: non vi ha il vocabolo impossibile nel dizionario francese. L'impossibile fu e sarà sempre pur troppo per gli esseri finiti e contingenti. Iddio soltanto ignora l'impossibile.

A dipanare la matassa scompigliata delle nostre finanze occorre un grande economista e un finanziere pratico. Addurro qualche esempio.

L'onorevole Presidente del Consiglio disse un giorno con quella sua invidiabile ingenuità che il Ministro delle Finanze fa i danari, l'esercito li mangia. Sta bene, e così sarà finchè la ben sentita solidarietà de'popoli non avrà futto scomparire la mattezza degli eserciti stanziali.

Ma se il signor Presidente del Consiglio pensa che molto non sia ancora da toccare e da ritoccare, egli va errato grandemente.

Un riordinamento sapiente della magistratura farà sparmiare un buon terzo di quei trenta milioni, e se la vita mi sarà compagna, mi proverò di mostrarlo a chi non crede.

La istruzione pubblica vorrebbe essere riformata. La istruzione primaria dappertutto, obbligatoria e gratuita, la istruzione tecnica e secondaria ne'grandi centri, una grande Università in tutta Italia, educazione sopratutto, morale, politica, civile, pochi insegnamenti ma buoni, saper poco ma bene, retribuiti gl'insegnanti in ragione di quello che operano, lo Stato insegnatore

non già, sibbene invigilatore, al metodo dello insegnamento officiale, tranne in quella unica Università, sostituito il metodo de'larghi sussidii, e dopo tutto questo promulgata nel principio, messa in atto a suo tempo nella pratica la libertà d'insegnare. Lo Stato insegna in Italia, non insegna in Inghilterra. Che porta? Noi diamo per sussidio alle scuole primarie lire cinquecentomila, il Governo inglese (vedete proporzione) dà venticinque milioni!

Ora a lei onorevole signor Ministro delle Finanze.

Perchè quel numero senza numero di esattori? La riscossione ci costa il ventidue per cento, al Regno Unito costa meno del quattro per cento. Il Belgio schianta il dazio di consumo, e ne imita l'esempio la libera città d'Amburgo, quella forma odiosa di dazio è destinata a perire come la pena di morte: e noi lo abbiamo esteso, e noi abbiamo domandato al dazio di consumo il concorso alle spese dello Stato!

Non si è mai studiato seriamente il problema della imposta unica. Non si è mai meditato sull'altro problema, se cioè non sia meglio retribuire con larga misura gli ufficiali pubblici, e farla finita colle pensioni di riposo. La burocrazia tutto invade e tutto guasta. Tenendo conto di tutto e di tutti, il numero degli ufficiali pubblici si può ridurre al terzo. Onorateli con doppia retribuzione e voi avrete ancora risparmiato un buon terzo delle spese.

Una mente ordinatrice non vi ha. « Le amministrazioni che si succedettero (usurpo le parole di un libro che a molti non piacerà, ma dove la verità splende in tutta la sua luce), le amministrazioni che si succedettero dalla morte del Cavour al presente Ministro delle Finanze non meritarono forse tutte un processo per lesa economia nazionale? Questi signori non si posero mai nè pure una volta nel pericolo di errare volendo tentare il nuovo. Eppure mentre non riformavano nulla, mentre non escogitavano nulla di nuovo, pure riuscivano a rovinare (lo scrittore qui esagera alquanto) tutto quello a cui ponevano mano. Parlare a costoro di tutte quelle riforme finanziarie e sociali che inevitabilmente devono essere messe in atto dai legislatori dell'avvenire, parlar loro di soppressione dei dazi di consumo, di sostituzione della imposta diretta all'imposta indiretta, di abolizione di privilegi bancari, d'istruzione obbligatoria e gratuita..., è come parlare al papa di paleontologia o di libero esame. Essi non entrano nelle nuove idee, e le chiamano utopie e sofismi. Essi vogliono l'usato, il già provato, il vecchiume. Questi signori si potrebbero chiamare i felloni della scienza e del progresso! »

Così essendo, io dichiaro di non avere fiducia, non già negli uomini del Governo, egregi uomini tutti e per ogni verso commendevolissimi, sibhene nel Ministero quale esso è composto. La storia al più certo non li accuserà di essere venuti alla caccia de' portafogli; che anzi, accettandoli, essi furono benemeriti della nazione. Ma come nacque il Ministero ? quale ebbe lo scopo la vita sua ? Nacque perchè moriva un altro Ministero di

cui pigliava tutta la credità; nacque coi portafogli confiscati a favore di una qualche subnazionalità, quasi a giustificare quel supremo delirio della federazione, o vogliam dire delle regioni; taluno dei Ministri (perchè non dirlo?) nacque morto (*Ilarità*).

Una voce. Chi è?

Senatore Siotto-Pintor. Gliel dirò all'orecchio. Lo scopo fu di unificare. Voi avete unificato anche troppo. Voi dunque non avete più ragione di essere.

Intendetemi bene, o Signori, affinche non sia chi pigli queste mie parole per argomenti biechi. Elementi buoni ha il Ministero, vi hanno Ministri simpatici. Ma uniti stauno male, il cemento non è di buona lega. (Ilarità). In ogni modo un grande amministratore non v'è, e di questo, più che d'altro, ha mestieri l'Italia. E sopra ciò manca ai Ministri la fede; e l'Italia che si è fatta colla fede (dirò io pure con un altro scrittore), è governata dalla burocrazia che non ha fede. Manca in alcuni altri l'accortezza e continuano, essi inconsapevoli, il tenebroso loro lavorlo le consorterie, le società di mutua ammirazione che corrodono le viscere del paese e guastano il senso della moralità pubblica.

Io dovrei per tutto questo conchiudere negando il mio voto al prestito. Ma il bisogno ci urta e ci stringe da ogni parte. Bene avrei desiderato che il prestito fosse stato chiesto in tempo da poterlo discutere seriamente, largamente. Chi sa se non avremmo giudicato più utile un prestito volontario o di costringimento nel Regno? Chi sa se non avremmo potuto trovar modo di abbasare d'assai la somma del prestito, ovvero di contrarlo in migliori condizioni, a patti migliori? (Segni d'assenso)

Io do il mio voto al prestito, colla speranza che il Ministero userà bene di questa somma, e che prima ancora di andar a stanziare in Firenze, vorrà se non disfarsi (questo io non vorrei), modificarsi profondamente.

A questo io vi esorto signori Ministri, pregandovi di farlo in tempo meno inopportuno per la vostra fama, per la gloria vostra. Alcuno di voi, parecchi di voi, molti forse tra voi potrete in tempi normali rendere servigi più utili alla patria che tanto amate. A questa condizione ogni buono italiano non esiterà a darvi il ben servito. Allargate per ora le vostre file, e accogliete tra voi uomini nuovi. « Gli uomini nuovi (così leggo scritto nell'un de'libri citati) avranno bisogno di esperienza ma vi porteranno almeno le idee dell'epoca e lo apirito de presenti bisogni che mancano a voi nomini esausti di forze e di volere. Eglino commetteranno errori, ma non soffocheranno, non faranno morire d'inedia e di sfinimento la patria che ha bisogno di sentirsi grande. di espandersi e di compiere la sua grande rivoluzione. »

Signori, non vi prenda fastidio della mia franchezza, non vi giunga incresciosa la parola mia. Se alcuna troppo agra mi è uscita dal labbro, io la tempero, io la ritiro. È generazione di martirio questa: negatelo se potete. Or via, lasciate a'moribondi almeno la libertà della parola!

Presidente. Se nessun altro domanda la parola si intenderà chiusa la discussione e si passerà a suo tempo allo squittinio segreto per questo progetto.

Ora darò lettura di altri disegni di legge relativi a crediti straordinari i quali potranno essere insieme posti ai voti.

Il primo è il disegno di legge per lo stanziamento di lire 400 mila sul bilancio del Ministero dell'Interno pel 1865 a favore dei manicomi di Lombardia.

(V. Atti del Senato, N. 226.)
Articolo unico.

« È autorizzato lo stanziamento, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno pel 1865, della somma di lire 400,000 per le spese di mantenimento dei dementi nei manicomi delle provincie di Lombardia, in relazione agli esercizi arretrati dal 1860 in poi.»

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di un solo articolo, si voterà poi a squittinio. Intanto si passa alla discussione del successivo progetto di legge che porta il numero 237, per l'autorizzazione d' una maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero degli Esteri, causata dal naufragio del brik-barca Sicilia.

Ne do lettura.

(V. Atti del Senato, N. 237.) Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di lire trenta mila sul bilancio 1863, parte straordinaria del Ministero degli Esteri, da applicarsi al nuovo capitolo 25 bis, Spess causate dal naufragio del brik-barca Sicilia.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, anche qui trattandosi d'un solo articolo, se ne farà la votazione per squittinio insieme cogli altri. Do ora lettura di un terzo disegno di legge parimenti relativo a crediti supplementari per l'approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1865 del Ministero delle Finanze per riparazione al tetto della Pilotta in Parma.

(V. Atti del Senato, N. 238.)

Articolo unico.

E approvata la spesa di lire 70,000 per riparazioni al letto della *Pitotta* in Parma; tale spesa sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle Finanze pel 1865 in apposito capitolo colla denominazione: Riparasioni straordinarie al tetto del teatro Farnesiano in Parma.

È aperta la discussione generale sopra questo discgno di legge.

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricci. Preguerei l'onorevole Presidente che

tornata del 9 maggio 1865.

almeno pel progetto di legge risguardante l'imprestito si facesse una votazione a parte.

Presidente. Osservo all'onorevole Senatore Ricci che non ho proposto che si faccia un altro modo di quello che egli desidera.

Senatore Ricci. Ho detto questo perchè l'altro giorno abbiamo votato quattro progetti in una sola urna; ora è mio desiderio che si faccia altrimenti pel prestito, cioè sia votato separatamente.

Presidente. L'onorevole Senatore Ricci sa istanza perchè il progetto di legge sul prestito sia votato separatamente. lo ripeto che non era necessaria simile istanza, perchè il Presidente non ha proposto ch'esso sono votato insieme cogli altri progetti.

Siccome però ogni Senatore ha il diritto di fare tale istanza, e così, la legge sul prestito sarà votata a parte. Ma saranno votate insieme, se non vi sono opposizioni, permettendolo il regolamento, le altre tre leggi per crediti supplementari.

Si procede all'appello nominale.

Risultato della votazione pei tre progetti relativi a crediti supplementari.

(Il Senato approva.)

Pel progetto sull'imprestito dei 425 milioni:

(Il Senato approva.)

Viene ora in discussione il progetto di legge portante il numero 233, relativo ai provvedimenti finanziarii.

Si da lettura del progetto di legge presentato dal Ministero.

(V. Atti del Senato, N. 233).

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge:

TITOLO I.

Determinazione dell'aliquota uniforme della imposta sui fabbricati pel 1866.

← Art. 1. Dal primo gennaio 1866 l'imposta principale sui fabbricati e sopra ogni altra stabile costruzione
e stabilita per tutto il reguo nell'aliquota uniforme del
12 1₁2 per cento dei redditi imponibili determinati a
norma della legge 26 gennaio 1865 (N. 2136). »

TITOLO II.

Ammontare e reparto dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865.

- Art. 2. L'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile stabilita dalla legge 14 luglio 1864 (N. 1863), è fissato pel 1865 nella somma di 66 milioni, che sarà ripartita tra le provincie del regno per un terzo in ragione del reparto adottato nel 1864 e per due terzi in ragione dell'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250 annue che vennero accertati pel 1864.
- ← Art. 3. Il contingente provinciale sarà nello stesso
 modo ripartito fra i comuni ed i consorzi.
- » Però i contingenti assegnati a ciascun comune e consorzio non eccederanno il 10 per cento del reddito imponibile accertato pel 1864, e la eccedenza sarà repurtila su tutta la provincia.
- > Le quote inesigibili sull'imposta del 1864 così per difetto del contribuente, come per la parte che eccedeva il 10 per ceuto del reddito andranno in aumento del relativo contingente provinciale. >
- Art. 4. I contingenti comunali e consorziali saranno distribuiti fra i contribuenti in ragione dei redditi imponibili dichiarati ed accertati nel riparto dell'imposta del 1864.
- » Sono ammesse le rettificazioni dei redditi riferibili alla stessa epoca provenienti da contribuenti, agenti delle tasse, Commissioni di sindacato e consigli o deputazioni provinciali.
- » Parimente le Giunte comunali faranno alle liste dei contribuenti e degli indigenti le variazioni che occorressero.
- » La Commissione comunale o consorziale avrà diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla Giunta comunale.
- > Vi sarà luogo a reclamo avanti la Commissione provinciale di appello contro la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale.
- > I nuovi contribuenti saranno però tenuti a dichiarare i loro redditi a termini della legge 14 luglio 1864. •
- « Art. 5. Le direzioni delle casse ecclesiastiche, gli economati e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capoluogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.
- > 1 Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i consorzi e i Comuni, secondo le provenienze dei redditi.
- » Le Banche e gl'Istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune o consorzio, ove hanno sede, succursale o agenzia.
- L'imposta principale e i centesimi addizionali saranno riscossi nei luoghi, a cui i redditi saranno stati assegnati.

- Art. 6. La tassa fissa di lire due pei redditi inferiori a lire 250 sarà estesa a tutti coloro che non sono compresi nelle eccezioni dell'articolo 7 della legge stessa.
- L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sarà distribuito sovra tutti i redditi imponibili in ragione della loro eccedenza sopra L. 250, rimanendo abolita sui redditi da L. 250 a L. 500 la scala crescente stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 28 della cituta legge; e questa disposizione sarà applicata anche al 1864.
- « Art. 7. Nelle città di Torino e di Firenze, restando fermi i contingenti, saranno rinnovate le dichiarazioni. L'aliquota d'imposta, per Torino non sarà al disopra, e per Firenze non sarà al disotto dei 22 quinti di quella risultante dal contingente del 1864, e le differenze non compensate andranno perdute per lo Stato. ▶
- « Art. 8. I centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile saranno sovraimposti a tenore di quanto verrà stabilito nella legge sull'amministrazione provinciale e comunale.
- » Dai centesimi addizionali saranno soltanto esenti gli stipendi degli ufficiali dal grado di maggiore in giù in servizio attivo militare. »
- « Art. 9. Durante l'accertamento delle rettificazioni e delle nuove dichiarazioni potrà il Governo del Re riscuotere la tassa principale, e le Provincie e i Comuni potranno riscuotere i centesimi addizionali sopra i redditi accertati pel 1864, salvi i debiti compensi.»

TITOLO III.

Modificazioni alle tasse ipotecarie.

- Art. 10. La tassa proporzionale stabilita dall' articolo 2 della legge 6 maggio 1862 (N. 593) è portata
 per le iscrizioni e presentazioni da centesimi 30 a centesimi 50 per ogni cento lire di somma iscrilla; e per
 le rinnovazioni, da centesimi 15 a centesimi 25 per
 ogni cento lire della somma a cui si riferisce la rinnovazione.
- I subingressi e le surrogazioni saranno sottoposte alla tassa fissa di lire 2. >
- Art. 11. Dal giorno della pubblicazione della presente legge cesserà di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtù di legge preesistenti si è continuata a riscuotere in diverse provincie pei contratti anteriori alla legge 21 aprile 1862, Numero 585 »

TITOLO IV.

Abolizioni di franchigie e privilegi dogana/i.

- « Art. 12. Al 1. gennaio 1868:
- » Saranno soppresso le franchigie doganali delle città di Ancona, Livorno e Messina, vi saranno ordi-

- nati dei magazzini generali e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a compenso delle mentovate franchigie.
- » Il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale.
 - » Saranno abolite le fiere franche.
- » Cesserà nelle provincie napoletane e siciliane la facoltà di pagare in cambiali i diritti di importazione.
- » Per tutti i casi l'abolizione delle franchigie doganali di Messina non avrà luogo prima dell'apertura della ferrovia da Messina a Caltanissetta.
- » Apposita legge determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno. » .
- Art. 13. Al Governo del Re è fatta facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno, e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali.
- « Art. 14. Sui bilanci 1865, 1866, 1867 è aperto un credito di 6 milioni per la costruzione di dogane nelle città oggi franche e per sussidio a quei Municipii, di cui cesseranno le franchigie indicate nell'art. 12, e che costituissero magazzini generali colle norme e nei tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio. »

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

- « Art. 45. Sono confermate al Governo del Re le facoltà concesse dalla legge 14 luglio 1864, per quanto occorre all'applicazione della presente legge. Inoltre gli è data facoltà di provvedere alla dichiarazione d'inesigibilità di quota ed alla relativa reimposizione, come pure di coordinare pel 1865 l'ordine ed il tempo per le operazioni prescritte dalla presente legge, con quelle prescritte dalla legge 26 gennaio 1865 (num. 2136), e quelle ordinate dall'articolo 4 della legge 14 luglio 1864 (N. 1831), le quali s'intendono prorogate al 1865 e 1866. »
- « Art. 16. Le multe incorse sino al giorno della promulgazione della presente legge per l'applicazione della legge 14 luglio 1864, non potranno in niun caso eccedere mai il quarto di quanto è da questa determinato. »
- Art. 17. Colla promulgazione della presente legge la tassa di commercio che si esige nella città di Livorno sarà ridotta alla metà.
- « Art. 18. Sono abrogate le contrarie disposizioni della legge 14 luglio 1864 (N. 1830).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale ed accordo la parola al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Nella relazione della Commissione di finanze intorno al progetto che è in discussione, è fatto cenno di uno dei Membri della medesima, il quale avrebbe dichiarato che non prenderebbe parte nè

169

alla discussione nè alla votazione di questa legge. Quel Membro, Signori, sono io, e mi credo in debito di far conoscere i motivi per cui intendo astenermi.

Non amo far sprecare il tempo al Senato ed anche io sono parco del mio.

Quando nello scorso anno la legge d'imposta sui redditi della riccbezza mobile fu presentata al Senato, io mi astenni dall'interloquire partitamente nel seno della Commissione, poiche la medesima si era dichiarata pronta ad accettare il progetto quale era presentato, mentre io l'avversava si nel principio che nella forma. Ma quando la discussione su portata in Senato, io presi la parola e credo che nelle molte e forse troppe cose che ho detto allora, alcune però furono tenute in qualche conto, dappoiche il Senato si indusse a modificare in parti anche essenziali la legge stessa. lo sarei ancora oggi pronto ad entrare in lizza per dimostrare quanti inconvenienti, quanti, mi si permetta di dire, assurdi contenga la legge che è in discussione; ma al punto in cui le cose sono giunte, al punto cioè a cui siamo ridotti per cui non ci è dato di fare veruna modificazione, veruna alterazione alla legge, perchè questa non potrebbe più essere rimandata alla Camera dei Deputati, che da 15 giorni ha cessato le sue sedute, io dichiaro che non intendo entrare in una discussione che sarebbe secondo me assolutamente oziosa, perchè priva di possibile risultato pratico. E ciò faccio tanto più volentieri, che io non mi sento tanta virtù da approvare una legge che non mi è dato di sindacare.

Ripeto dunque che non entro in discussione su questa legge, nè la voteró.

Approvo del resto le disposizioni relative ad una più efficace repressione del contrabbando; ho veduto con piacere che alla fin fine si sono posti da banda quei principii umanitarii che informano il regolamento doganale in vigore, e contro il quale altra volta feci richiamo, e che in avvenire saranno i contrabbandieri trattati come debbono essere coloro che così sfacciatamente frodano lo Stato di ciò che gli è dovuto.

Approverei del pari quello che è contenuto in questo fascio di leggi, che riguarda l'aumento della tassa registro per le ipoteche; ma quanto alla legge sulla ricchezza mobile, mentre fo voto ardentissimo perchè il suo risultato corrisponda all'aspettazione di coloro che l'hanno sostenuta, mantengo ferma pur troppo la convinzione che i suoi risultati saranno funesti alle finanze, e pregiudicevoli soprattutto alla tranquillità e concordia che debbe regnare nel Paese.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Arrivabene ha facoltà di parlare.

Senatore Arrivabene. È forse temerarietà la mia, l'aver domandato la parola, dopo che ha parlato l'ono-revole Senatore Di Revel così competente in questa materia. Ma pure debbo dire che quando egli si ritirò dalla Presidenza della Commissione che prese a discutere e studiare il progetto di legge sulla ricchezza mobile, il

signor Ministro delle Finanze, che era allora l'onorevole Bastogi, mi fece l'onore di nominarmi a presidente di quella stessa Commissione.

Questa lavorò tre o quattro settimane con grande attività, e venne infine alla conclusione dichiarando che se la legge sulla ricchezza mobile contiene difetti, contiene però anche vantaggi; e mi pare che il risultato sia stato piuttosto favorevole.

Si dubitò bensi talvolta della buona volontà degli Italiani nel fare le denunzie, ma si è trovato invece che tali denunzie sono state fatte con sincerità maggiore di quello che si poteva sperare.

Credo quindi che questa legge, benchè con molti difetti, possa urrecare buoni risultati: io pertanto la voterò

Presidente. Se niuno domanda la parola, darò nuovamente lettura dell'articolo primo per metterlo ai voti.

c Art. 1. Dal primo gennaio 1866 l'imposta principale sui fabbricati e sopra ogni altra stabile costruzione è stabilita per tutto il Regno nell'aliquota uniforme del 12 1₁2 per cento dei redditi imponibili determinati a norma della legge 26 gennaio 1865 (N. 2136) »

(Approvato.)

TITOLO II.

. Ammontare e reparto dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865.

« Art. 2. L'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile stabilità dalla legge 14 luglio 1864 (N. 1863), è fissato pel 1865 nella somma di 66 milioni, che sarà ripartita tra le provincie del Regno per un terzo in ragione del reparto adottato pel 1864, e per due terzi in ragione dell'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250 annue che vennero accertati pel 1864. »

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Nel prendere la parola su questo argomento, io non mi dissimulo che manca troppo di autorità il mio dire, perchè possa sperare di conseguire un utile risultato e conforme alle mie vedute. Ad ogni modo io non posso tacere, e nou credo doverlo fare; non posso tacere e dico quello che è mia intima convinzione circa il merito di questa disposizione di legge, e più che circa il merito, circa l'opportunità di una disposizione la quale si crede, e si dice fondata su risultati che finora non sono accertati in verun modo, e che conseguentemente non possono fornire alcuna base per giustificare l'aumento d'imposta che nell'articolo 2 di questa legge è contenuto.

Dico che non sono menomamente accertati i dati sui quali si è preteso basare e giustificare l'aumento dell'imposta attuale, perchè sebbene dia i risultati che si ottennero per l'accertamento del reddito effettivo, esistendo a termini della legge una differenza pressochè

enorme fra il reddito effettivo e il reddito imponibile, è impossibile sostenere con fundamento, che le risultanze dell'uno possano ritenersi costanti per accertare le risultanze dell'altro.

Anzi tutto io non vedo, che sia tenuto il benchè menomo conto delle disposizioni dell'art. 28 della legge sulla ricchezza mobile.

Esso è concepito nei termini seguenti, che mi permetto di rammentare al Senato, perchè egli possa intendere la sostanza degli argomenti, che io sto per affacciare.

- « Art. 28. Ogni individuo che abbia un reddito complessivo, di qualsiasi origine, inferiore a L. 250 annue imponibili e che non sia compreso nelle eccezioni del l'art. 7, sarà tassato in ragione di L. 2.
- Questa tassa sara ridotta della metà ogni qual volta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento.
- L'ammontare di questa imposizione sissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle L. 250.
- Non di meno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa, per regolare progressione in modo, che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di L. 250, giunga alla somma, che secondo la quotità normale, sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire.

Egli è su quest'ultima parte dell'articolo di cui ho dato lettura integralmente, perchè si possa meglio apprezzare il nesso delle varie disposizioni, che in esso si contengono, egli è, dico, su quest'ultima parte che io intendo richiamare l'attenzione del Senato.

Nelle tabelle che vennero distribuite s'inscrissero in apposite colonne le varie categorie di redditi, e dalla somma di tali redditi si formò poi la totalità del reddito effettivo, di cui si fa cenno nella disposizione della legge; nell'ultima di queste colonne si sommarono tutti i redditi che superavano anche di centesimi, o che raggiungevano soltanto le L. 250 di reddito imponibile.

Ora siccome a questi redditi non è applicabile se non la scala graduale, secondo che si avvicinano o che si allontanano dalle 500 lire, ne viene una grande diversità di risultati finali, di cui darò un esempio per far sì che il Senato possa formarsi un' idea di ciò che succede quando si determina la rendita imponibile, deducendola dalla rendita effettiva, e ciò a seconda del vario numero dei contribuenti che sono chiamati a pagare.

Suppongasi una rendita effettiva di L. 1000: suppongasi che due individui siano iscritti per pagarla a L. 500 caduno: suppongasi in fine, che la quota normale sia del 10 per cento: per questi due individui,

il reddito imponibile essendo di L. 500 caduno, e non avendo essi diritto a deduzione alcuna, trattaudosi di interessi di capitali, la loro quota è di L. 50 caduno, e conseguentemente sovra una complessiva rendita imponibile di lire mille al dieci per cento la tassa è di lire cento.

Supponeasi che invece di essere due soli intestati per lire 1000 di rendita, siano intestati 4 per lire 1001 di rendita a lire 250 e 25 centesimi caduno: cosa ne viene?

Questi 4 individui che banno lire 250 e 25 centesimi caduno, non sono tra tutti e quattro tassati che per una lira, perchè la rendita imponibile al di sopra delle 250 lire....

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Senatore Farina... non è che di una lira; dunque sono quotati nel reddito effettivo per 1001 lira, ma nel reddito imponibile non restano tassati ciascuno che per 25 centesimi al di sopra della tassa fissa, perchè fino a 250 lire è la tassa fissa, al di sopra delle 250 lire comincia la tassa proporzionale; ma la tassa proporzionale ritenuta al 10 010 su una lira (perchè questi non hanno che 25 centesimi ciascuno al disopra delle 50 lire), porta che tra tutti e quattro non abbiano che una lira, così il 10 010 per una lira viene ad essere di 10 centesimi; dupplicate, perchè dovete ripartire tra le 250 lire e lire 500, la quota normale viene ad essere di 20 centesimi.

la conclusione se voi avete due contribuenti su mille, lire, voi avete 100 lire di imposta: se voi avete 4 contribuenti su 1001 lira, voi non avete d'imposta che 20 centesimi.

Ora, Signori, quando è che i documenti di questa distinzione fra la quota graduale e la quota fissa gli ha avuti il Ministero? Fino ad ora non gli furono comunicati, e quindi credo che tutti i calcoli, che si stanno facendo, basano fino ad ora sovra dati estremamente incerti; tanto più se si tenga conto che le quote minime sono sempre in tutte le imposte quelle che costituiscono in più gran parte la quota d'imposta stessa. Dunque è evidente che sotto questo rapporto non vi è alcun accertamento di rendita imponibile, perché mancano le basi per determinarla, le quali basi consistono nel sapere quale sia il numero dei contribuenti graduali, e quanta sia la quota che si può attribuire a ciascuno d'essi, e che non sia provato quale in fatto sia la diversità che io indicai, e che può variar su mille lire da cento lire d'imposta sino a 20 centesimi.

Un'altra fonte d'inconvenienti si è quella che nasce naturalmente dall'applicazione di un altro degli articoli della legge sulla ricchezza mobile, nel quale si determina il modo col quale si delibono fare le detrazioni di 3 e di 2 ottavi. Come il Senate rammenterà, la legge sulla ricchezza mobile prescriveva che per determinare la quota imponibile si dovesse, oltre la detrazione di 2 ottavi e di 3 ottavi a seconda che la quota apparteneva a rendite dipendenti da industrie, ovvero da sti-

pendi, la quota dico dovesse essere inoltre diminuita dei debiti che l'individuo avesse contratti per ottenere quella tal rendita dalla industria, o dallo stipendio.

Questo è il senso preciso risultante dalla disposizione dell'art. 32 della legge, il quale stabiliva: « I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertate la persona e il domicilio dei creditori.

» Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente. »

Mi pare difficile poter stabilire in modo più preciso e chiaro come debba essere fatta la detrazione dei debiti dei contribuenti. Non ostante con una circolare la quale porta la data del 12 febbraio 1865, questo metodo viene perfettamente invertito con gravissimo aggravio dei contribuenti.

Invece di premettere il diffulco dei 2₁8 e dei 3₁8 su tutta la somma di rendita ottenuta dal contribuente e poi venire a quella deduzione del reddito imponibile che è indicato nell'articolo testè letto, si è operato al rovescio, e cosa si è fatto? si è ordinato la detrazione del debito; detratto il debito si è determinato i 318 o i 2₁8 che si dovevano ancora sottrarre per determinare il reddito imponibile. Questo diverso metodo di agire venne a producre i risultati enormemente differenti e con gravissimo aggravio di alcuni contribuenti. Per darne un'idea, io mi permetterò di sottoporre al Senato e conseguenze diverse che si verificano nel caso che si eseguisca l'operazione nel modo espressamente indicato dalla legge, ovvero la si eseguisca in quello, affatto erroneo secondo me, portato dalla circolare del 12 febbraio 1865.

Suppongasi un reddito di stipendi industriali di lire 5,000, per conseguire il quale siasi dovuto incontrare una passività di lire 2,500 mediante un deposito di capitali, o un vincolo di una cartella, o qualche cosa di simile: se facciamo l'operazione, come la indica la circolare, la si deve fare così; dalie lire 5,000, si dedurrà la passività di L. 2,500, che sono quelle che rappresentano il debito dell'individuo che gode lo stipendio; resta il reddito effettivo di L. 2,500, dalle quali dedotti i 318 il reddito imponibile resta di lire 1,500.

Viceversa facendo l'operazione, come è indicata nella legge voi dovete dalle lire 5,000 dedurre i 3,8 cioè L. 1,750, poi dal residuo di L. 3,250 deducete le lire 2,500 d'interesse, rimangono il reddito imponibile L. 750. Evidentemente dunque la circolare ha cambiato il senso della legge; ma facendo la deduzione, come si deve fare a termini della legge, il reddito imponibile diventa in un caso metà di quello che è nell'altro.

Sgraziatamente però il Ministero, in luogo di tenere dietro alle espressioni precise, chiarissime della legge, si tenne alle arbitrarie disposizioni della circolare : egli fece compilare tutti i registri a questo modo, e le risultanze dei medesimi non possono essere che quelle fallaci, nelle quali il reddito imponibile è duplicato, e talvolta anche triplicato, perchè l'operazione si fece in modo erroneo.

A fronte adunque di tanta inesattezza di dati, e di tanta incertezza di risultati, come mai si può egli dire che le denuncie fatte relativamente a questa imposta hanno dato un reddito di 1,160,000,000?

Evidentemente manca la base per ciò dire, perchè appunto manca la base per sapere quale è la vera rendita imponibile, che dovrà dedursi dalla cifra di 1,160,000,000, a cui ascende ora la cifra delle denunzie della rendita effettiva.

Io ripeto poi che siccome le rendite piccole sono le più numerose, e per esse vi è l'imposta graduale, così è impossibile, allo stato in cui sono le cose, avere alcun accertamento della somma cui ascendera la rendita imponibile della ricchezza mobile.

Ciò posto, io trovo che se da un'imposta, di cui si è hen lontani dal conoscere per anco i risultati (e, notate bene, non solo i risultati pratici, che si verificheranno, quando si verrà poi all'applicazione cioè ai pagamenti, ma cziandio i risultati materiali di calcolazione), io trovo, dico, che, prima di conoscere questi risultati, è affatto intempestivo di aumentare, e più che raddoppiare l'importare dell'imposta stessa.

A questo riguardo, non potendosi fornire schiarimenti rassicuranti per l'esperienza fatta nel nostro Stato, si è creduto da taluno, e specialmente nella relazione fatta al Senato, di addurre i risultati, che da questa imposta si ottengono in Inghilterra.

lo non posso a meno di fare a questo riguardo una osservazione.

Signori. La tassa minima per la ricchezza mobile in Inghilterra è di 150 lire sterline; da noi è di 250 franchi.

Evidentemente dunque in Inghilterra il minimo della . rendita della persone colpite da questa tassa è maggiore 15 volte di quel che sia da noi.

Se dunque colà si può con fondamento sostenere che si colpisce la ricchezza, o Signori, da noi con altrettanto fondamento si può sostenere che per la massima parte si colpisce la miseria; perché se è escluso l'indigente, non è esclusa la miseria, e chi non ha che 250 franchi all'anno può ben dirsi miserabile.

Onde che quando mi si vengono a stabilire parità, che partono da dati così enormemente distanti da 250 franchi a 150 lire sterline, io dico che queste parità sono totalmente destituite di fondamento, ed esse non possono in alcun modo tranquillare la coscienza del legislatore.

A fronte di queste circostanze io non entrerò in maggiori particolari: io ho creduto di dover fare pre-

sente il mio debole parere, non perchè il Senato voti nel mio senso e rigetti questo articolo, ma perchè ho creduto mio dovere di dire che nello stato attuale l'accrescere del doppio l'imposta mi pare opera sommamente intempestiva, e se si vuole anche che io lo dica, mi pare, al momento in cui siamo, opera impolitica.

Tutti sanno come le imposte si paghino tanto più facilmente quanto più sono entrate nelle abitudini dei cittadini; se si comincia a far pagare un'imposta in una rata tenue, la stessa è possibile che non desti gravi opposizioni, nè che cagioni gravi disturbi; ma se da principio si vuol spingere l'imposta stessa molto avanti, allora è possibilissimo che le opposizioni si verifichino, che esse contribuiscano purtroppo ad aumentare gravemente quella specie di malcontento generale che una quantità di innovazioni contemporanee, portano nel Pacse.

lo quindi troverei immensamente più prudente attendere per ora ad attnare quest'aumento, o fin a tanto almeno che fossero meglio conosciute le risultanze positive della legge stessa, e che il resto delle istituzioni che abbiamo cambiate, fosse alquanto più assodato di quello che non può essero, quando le disposizioni della legge che attualmente si propongono devono andare in vigore.

Ho detto che fin qui non si conoscono ancora le somme risultanti dal reddito imponibile della ricchezza mobile.

Ora devo soggiungere che non si conosce nemmeno l'effetto della legge, giacchè la legge stessa spingendosi ad imporre persone che non hanno reddito, e si può dire che non possedono quasi cosa alcuna, darà un'enorme quantità di quote inesigibili le quali non mancheranno di cagionare gravi imbarazzi per l'esazione.

Perciò anche questo punto ha bisogno di esperienza per poter essere calcolato in tutta la sua gravità e in tutta la sua intensità.

lo lo ripeto: in tutti i paesi le leggi di questa natura non esclusa l'Inghilterra, vennero sempre attuate per tenui somme.

La relazione della Commissione del Senato fa cenno di quanto succedeva in Inghilterra nel 1817, se non erro; a quell'epoca nell'Inghilterra la tassa non raggiungeva nemmeno il 3 010; se noi facciamo la deduzione degli ottavi che si devono sottrarre a termini delle disposizioni della legge, noi non abbiamo più un miliardo e 160 milioni, ma non abbiamo che poco più di 900 milioni, e quindi la tassa sarà circa del 7 010.

Io so che a questo rignardo si è detto che le Commissioni tasseranno in più i deunnzianti di una somma pari a un di presso a quella che si deve dedurre per i tre o i due ottavi a seconda delle varie categorie dei colpiti dalla legge.

Signori, io non posso ammettere questa supposizione; gli esempi che si adducono sono troppo pochi per poter formare un criterio di generalità; d'altronde io non posso

credere che in violazione flagrante della legge vigente le Commissioni si arbitrino a far aumenti alle dichiarazioni dei contribuenti.

Sgraziatamente per questi aumenti noi manchiamo del criterio fondamentale che li determina in Inghitterra, poichè in Inghilterra non sono solo colpite dall'imposta sulla rendita le rendite sulla ricchezza mobile, ma eziandio quelle della ricchezza stabile.

Colà adunque, quando si vede una persona, la quole vive signorilmente, la quale fa bene i suoi affari, non ostante le spese annuali che sostiene, le Commissioni tassatrici sono autorizzate a dire: noi abbiamo la coscienza che voi avete un reddito proporzionato alle spese che annualmente andate facendo.

Ma nel nostro paese, o Signori, questo criterio cessa completamente: poiché essendo distinte le rendite del l'imposta territoriale ed aggravate con apposite imposizioni, da quelle della ricchezza mobile, questo criterio cessa quasi sempre, perchè è evidente che l'uomo che tiene un piede di casa, sul quale si potrebbe calcolare la sua rendita, se tutta vi fosse compresa, cioè tanto la rendita della ricchezza mobile, come quella della ricchezza stabile, quando lo si aggravi può rispondere, ma voi volete calcolarmi come ricchezza mobile quello che per me è frutto della ricchezza stabile; e che ciò gli dia diritto di sottrarsi alle tassazioni arbitrarie, che la Commissione credesse imporgli. Credo del resto che le Commissioni italiane siuno abbastanza coscienziose perchè davanti ad una dimostrazione di questa fatta la loro azione resti paralizzata.

Per conseguenza non posso ammettere quella massa di arbitrii, i quali estesi in tutto lo Stato pessono accrescere la rendita di più di 200 milioni, per fare si che gli aumenti fatti dalle Commissioni alle dichiarazioni dei contribuenti pareggino l'ammontare delle deduzioni dei 2 o 3 ottavi.

Ciò stante, io lo ripeto, credo allo stato attuale delle cose, per i motivi che ho sviluppato, imprudentè, intempestivo l'aumento dell'imposta della quale si parla.

Perciò io sono disposto ad accettare tutte le altre disposizioni di legge ed a votare in favore di esse, ma voterò contro quella che porta l'aumento di 36 milioni nell'imposta della ricchezza mobile.

Presidente. Il Senatore Castelli E. ha la parola. Senatore Scialoja, Relatore. lo aveva domandato la parola.

Presidente. Era già inscritto il signor Senatore Castelli.

Senatore Castellt E. Premetterò che le considerazioni che credo di sottoporre al Senato non riguardano nè la sostanza dell'articolo di questa legge che si riferisce alla ricchezza mobile, nè ad alcuna speciale disposizione della legge.

Le mie osservazioni si riferiscono ad una lacuna che esiste in questo progetto, lacuna che credo gravissima ed alla quale è urgente che si provveda. Quindi non dovendo io trattenere il Senato sopra alcune speciali di-

sposizioni del progetto, credo sarà forse più opportuno che differisca di prendere la parola. Se però non vi à alcuno che voglia parlare sul merito del progetto, o su qualcuna delle disposizioni ivi contenute, allora io esporrò le mie considerazioni.

Presidente. Se la proposta dell'onorevolo Castelli non si riferisce nè all'articolo 2 nè alle disposizioni successive le quali, riguardano in gran parte l'attuazione appunto dell'articolo 2, ma riguarda un oggetto separato, io gli riserverei la parola alla fine di questo titolo relativo alla ricchezza mobile.

Se il Senatore Castelli acconsente, gli darò la parola dopo che sarà votato l'articolo 9.

Sanatore Castelli E. Aderisco.

Presidente. Con questa riserva do ora la parola al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, Relatore. L'onorevole Senatore Sappa aveva domandato la parola; se volesse parlare, gliela cedo.

Presidente. L'onorevole Relatore cedendo la parola, il Senatore Sappa ha facoltà di parlare.

Senatore Sappa. Se lo angustic delle finanze non fossero cesì evidenti, e se si potesse modificare la legge senza correre il rischio di sospendere l'esecuzione delle altre parti lo appoggierei la proposta fatta dal Senatore Farina, ma a fronte di questa necessità, a fronte delle conseguenze che recherchbe la modificazione di questa parte della legge lo non intendo associarmi alla sua proposta,

Il mio scopo nel prendere la parola si è piuttosto di richiamare l'attenzione del Ministro, acciò veda se nei limiti della sua competenza crede di poter alleviare le conseguenze gravissime che questa legge ha effettivamente in qualche caso, se crede di poter dare qualche spiegazione che metta in correlazione le disposizioni della legge con quelle del regolamento per la sua esecuzione, che in qualche parte sembrano discordi.

In genere io dirò che qui parlo con alquanto di esperienza.

Per mia disgrazia faccio parte della Commissione provinciale di appello di questa provincia; in questa qualità ho potuto vedere come questa legge riesca gravosissima e come le Commissioni che hanno il grave incarico di applicarla non abbiano la tranquillità di coscienza per poterla applicare con quei principii di equità che una legge di simile natura deve necessariamente richiedere; ciò non ostante siccome è legge ed è forza che si applichi, ciascheduno nella sfera delle sue attribuzioni si adopra a fare il meglio che può; e qui debbo ancora soggiungere ad onore del nostro paese, che tutti i cittadini che sono rivestiti di qualche funzione per l'esecuzione della legge, veramente si investono del principio della legge, e che forse il Senato sarebbe meravigliato se vedesse il rigore con cui la legge è applicata, tenendo però per guida il principio della giustizia ed equità per quanto possibile.

La questione che ha dato luogo a discussioni gra-

vissime nel seno della Commissione, e per conseguenza a più difficoltà per risolverla, è quella della deduzione delle passività; è questa una questione molto vaga; è molto difficile di accertare quali siano le vere passività del contribuente, le quali a senso di questa legge siano deducibili per stabilire la quota della rendita imponibile: e la questione che intendo di sottoporre al Senato ed al signor Ministro ha per scopo di provvedere a quella che sorge dal confronto dell'articolo 32 della legge coll'articolo 39 del regolamento.

L'articolo 32 della legge è concepito in questi termini:

« I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, unche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia picnamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato. »

Non daro lettura del rimanente perchè è inutile per ciò che riguarda la questione che mi propongo di accennare.

Il regolamento poi all'art. 39 così si esprime:

« I contribuenti potranno inoltre dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, dei loro redditi procedenti da ricchezza mobile; ed il loro importare verrà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione o incremento del quale il debito annuo fu contratto, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza. »

Come si vede c'è una gran disserenza tra il disposto dell'art. 32 della legge e l'art. 39 del regolamento; basta che l'annualità passiva graviti sulla ricchezza mobile perchè debba dedursi secondo il disposto della legge; ma a termini del regolamento occorre ancora che questa annualità passiva sia stata contratta per la produzione e conservazione della ricchezza mobile.

Vengo ad un esempio.

Certamento è annualità passiva a senso della legge e del regolamento quella che fu contratta da un industriale per dare moto alla sua industria e se esso fa risultare che questo debito è uppunto contratto per dare attività alla sua industria.

In questo caso non vi potrebbe essere dubbio, nè a termini della legge, nè a termini del regelamento.

Ma quante altre annualità passive gravano la ricchezza mobile e non furono contratte per la produzione o l'attivazione della ricchezza mobile?

Ecco un caso la di cui soluzione può essere diversa considerata solamente la legge da quanto sarebbe quando l'articolo 32 della legge venga combinato coll'articolo 39 del regolamento.

Un tale morendo lascia la sua eredità che consiste per la massima parte, e mettiamo per la totalità, in redditi di ricchezza mobile, cedole, crediti ipotecarii, lascia questa credità ai figli di sua sorella, ed istituisce nell'usufrutto la sua sorella.

Lega a sua sorella il carico di una pensione annua a favore di altre due sorelle, la quale pensione annua

alle altre sorelle necessariamente gravita sulla ricchezza mobile di questo usnfrutto che dà questa sostanza mobile lasciata da quella eredità.

Ma queste annualità non sono state contratte ne per la produzione ne pella conservazione di questa ricchezza mobile, dunque non si detraggono.

Ma l'usufruttuaria possiede essa queste annualità?

L'usufruttuaria non possiede che il terzo di questo usufrutto, eppure a termini del regolamento la totalità dell'usufrutto sarà gravata perchè i legati che devono essere pagati alle sorelle non sono stati contratti pella produzione e conservazione della ricchezza mobile, ma gravitano però sulla ricchezza mobile; io vedo qui una contraddizione evidente tra la disposizione della legge e quella del regolamento, e questo caso non è unico, potrei anzi dire che molti casi simili vennero sottoposti al giudizio della Commissione provinciale d'appello; mi si dira, nel dubbio si deve applicare la legge; ma la Commissione ha potuto credere che il regolamento avesse interpretato la legge e che dopo l'interpretazione data col regolamento più non fosse lecito ad essa di dare altre interpretazioni, ne lo dire quale fu la decisione della Commissione, dirò bensì che si riconobbe grave ragione di dubitare per coteste due diverse maniere d'interpretazione, e che la Commissione si trovò molto perplessa. .

Senza proporre alcun emendamento al progetto di legge che stinmo discutendo accenno questi inconvenienti al Senato e sopra tutto al signor Ministro perché veda se con qualche autorevole spiegazione non possa risolvere queste disticoltà; e qui devo pure ancora soggiungere che per quella poca esperienza appunto che ho acquistata ho potuto vedere che quest'imposta disgraziatamente aggrava soprattutto le classi più misere dei contribuenti; la più gran parte di quelli che banno dei profitti larghi, che pagavano una somma di considerazione pell'imposta sia mobiliare, sia personale, sia di professione si vedono ridotta la loro imposta al quarto al quinto forse al disotto di quanto prima pagavano, mentre ve ne sono di quelli soprattutto fra meno agiati che si vedono gravati in modo evidentemente insopportabile.

Mi limito ad accennare queste considerazioni per quei temperamenti che si crederà di poter adottare.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Scioloja ha la parola. Se però la cede al signor Senatore Lauzi...

Senatore Scialoja, Relatore. La cedo acciocchè si facciano tutte le osservazioni alle quali poi il relatore risponderà....

Presidente. Il signor Senatore Lauzi ha la parola. Senatore Lauzi. È contro mia voglia che debbo prendere parte a questa discussione la quale non può avere effetto pratico di modificare la legge e non fa che prolungare il tempo che il Senato consacra alla discussione medesima.

Ma circa l'argomento che è stato toccato dall'onore-

vole Senatore Sappa io sono in certo modo obbligato da un mio precedente a dire qualche parola; poichè alcune poche righe da me fatte stampare in un giornale sul tema stesso potrebbero dar motivo a coloro che le hanno lette, di chiedere perchè non parlo quando la quistione viene sul tappeto.

Evidentemente il regolamento in questa parte, come forse in alcune altre, non è stato coerente alla legge.

Evidentemente coll'art. 39 del regolamento si sono messi a fascio e si sono alterati i due articoli 15 e 32 della legge sulla ricchezza mobile.

L'articolo 15 conteneva relativamente alla deduzione delle passività una disposizione speciale la quale si riferiva ad una disposizione generale che è quella contenuta nell'articolo 32.

Cosa dice l'art. 15? Quantunque non abbia ora il testo sotto gli occhi credo però di ricordarmene abbastanza. Dice che per i redditi industriali tassativamente si dedurrebbero certe partite; non si dedurrebbero gli interessi dei capitali passivi o proprii o presi a prestito, salvo il disposto dell'art. 32.

Questa disposizione mi pare semplicissima. Non vi deduco tra i pesi inerenti a quella speciale rendita industriale l'interesso dei capitali proprii. È naturale, Gli avete impiegati in quell'industria per cavarne maggiore profitto di quanto avreste potuto fare impiegandoli altrimenti; nè vi deduco egualmente gli interessi dei capitali passivi presi a mutuo, ma però salvo il disposto dell'art. 32, cioè: ve li deduco quando voi, come dispone l'art. 32, non per questa sola passività industriale, ma in generale renza distinguere, avreto fatto conoscere chi è il vostro creditore e in qual parte dello Stato è il suo domicilio, ovverosia la principale sua abitazione, assinche lo Stato nulla perda da questa deduzione, mentre quello che è vostro debito, è attività del vostro creditore, e lo Stato prenderà a questo la tassa relativa al suo credito. Dimodochè questa disposizione, oltre all'essere fondata in giustizia, consacra un principio di controllo per il quale è certo lo Stato, che bonificando quell'interesse passivo nella partita ove è vera passività, troverà la corrispondente attività in altra partita, e la vostra denuncia deve indicare il modo di potere esigere la tassa relativa.

Di questo semplice richiamo dell'articolo 15 all' articolo 32 di cui ho dato la spiegazione così chiara che non credo si possa impugnare, giacchè non potrebbe avere altro senso il salvo il disposto dell'art. 32, il regolamento ha fatto un'amalgama coll'articolo 32, ed ha riportato al suo 39 il detto articolo 32 della legge inserendovi la clausola dell'articolo 15, dimodochè quell'art. 32, che era generale, è venuto ad essere niente più che un'ampliazione della specialissima disposizione dell'articolo 15 della legge, ed ha perduta tutta la sua efficacia. Bastano, io credo, queste idee, che parmi di avere esposte nel modo più chiaro che da me si potesse, a convincere il Senato che il regolamento non è d'accordo colla legge. In questo contrasto di cose il Se-

natore Sappa non ha creduto di esprimere la sua opinione; io, posto che l'ho stampata, credo di poterla manifestare, e dirò che dove è conflitto fra la legge ed il regolamento, è dovere delle Commissioni di eseguire la legge, e non il regolamento.

Siccome non si tratta di modificare la legge, non mi estenderò a dare altre spiegazioni.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja, Relatore. Una parte delle osservazioni degli onorevoli preopinanti contiene la critica del regolamento intorno a quegli articoli che essi credono non rispondere bene al concetto della legge.

Lascierò al Ministro delle Finanze giustificare il regolamento, ch'è opera del Governo.

Un'altra parte di quelle osservazioni concerne più specialmente il disegno di legge che oggi è sottoposto alla discussione del Senato, o si riferisce alla legge principale che il presente disegno è destinato a modificare.

Intorno a questa parte delle fatte osservazioni, io sottoporrò al Senato alcune brevi considerazioni che a mio credere varranno a dileguare le obbiezioni sollevate dagli onorevoli Senatori che fin qui hanno parlato contro il concetto generale della imposta ed il suo aumento.

Diceva l'onorevole Farina, essere troppo grave questo aumento da 30 a 66 milioni di contingente generale, perchè non ostante la certezza che si ha di alcuni parziali risultamenti, sia delle dichiarazioni, sia degli accertamenti già fatti, non si può essere sicuri della somma veramente imponibile delle entrate, e quindi non si può essere certi del rapporto tra la tassa e l'entrata che dovrà sopportarla. Vale a dire che non si potrà portare alcun giudizio sull'importanza della tassa, e non è prudente che si accresca, anzi si raddoppi, quando nen se ue può misurare la gravezza.

Per confortare questa dimostrazione, egli rammentava anzitutto che nella legge del 14 luglio 1864 è un articolo in cui si legge che in tre categorie si distinguono le entrate imponibili; quelle cioè che non raggiungono 250 lire di reddito netto, le quali sono gravate di una tassa di due lire fisse, quelle che stanno fra le 250 lire e le 500 lire per le quali non ha neppur luogo una tassa proporzionale secondo l'aliquota generale risultata dalla divisione del contingente per la somma delle entrate imponibili del comune e del consorzio, bensì una tassa crescente secondo una scala che va dalle due lire fisse fino alla quota normale. Questa tassa è di tanto più piccola, per quanto più l'entrata si avvicina alle 250 lire colpite dalla tassa fissa. Ora voi non sapete ancora, dice egli, dagli studi e dalle operazioni sinora conosciute, quanta parte di quei 1132 milioni dichiarati, corrisponda alla somma di queste entrate che stanno tra le lire 250 e le 500; dunque, voi non potete ancora farvi un concetto adequato della differenza tra la quota normale che spetterebbe a questa somma d'entrata e quella parte di contingente che invece lero toccherà; la qual differenza dev'essere, secondo la legge, aggiunta alla parte di contingente destinato ud essere proporzionalmente distribuito sui redditi maggiori di 500 lire.

Egli diceva cose assai giuste. Ma il Governo, per riparare all'inconveniente da lui indicato e per ovviare anche a certe difficoltà pratiche di calcolo che sorpassano l'intelligenza della maggior parte dei tassatori, vi propone, o Signori, coll'articolo 6 del disegno di legge, di rivocare quella disposizione che era nella legge del 1864.

Sicche l'argomento addotto dall'onorevole Senatore Farina vale molto a giustificare questo articolo 6, ed a persuadervi che l'approviate, ma non ha alcun fondamento, quando vuol trarre da un articolo che voi sopprimerete, le conseguenze che egli ne ha tratte, e che suppongono invece che voi vogliate lasciarlo sussistere.

Il disegno di legge che voi avete sott'occhio dice così nell'articolo 6:

- La tassa fissa di lire due pei redditi inferiori a L. 250 sarà estesa a tutti coloro che non sono compresi nelle eccezioni dell'art. 7 della legge stessa.
- L'ammontare di quest'imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, edil residuo sarà distribuito sovra tutti i redditi imponibili in ragione della loro eccedenza sopra lire 250 rimanendo abolita sui redditi da lire 250 a lire 500 la scala crescente stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 28 della citata legge: e questa disposizione sarà applicata unche al 1864.

Sicché sapendo oggi che la rendita dichiarata è di 1,132,000,000 non vale più l'affermazione dell'onorevole Senatore Farina, che voi siate incerti dell'aliqueta del contingente portato a 66 milioni, perchè non potete sapere quanta sarà la parte di quelli 1,132,000,000, sulla quale non cade per intero la quota normale, giusta l'art. 28 della legge del 14 luglio 1864.

Soggiungeva l'oncrevole Senatore Farina, che in Inghilterra questa tassa è applicata con esenzioni più larghe che nol sia nelle leggi nostre, epperò riesce a suo credere più giusta. Colà è tassa sulla ricchezza; qui è tassa sulla miseria.

S'egli vuol dire che dove le esenzioni sono più larghe la tassa sull'entrate riesca un' imposta in cui il principio di sociale beneficenza temperi il rigore della legge, io sono con lui; ma s'egli afferma che sia più giusta secondo i principii economici e del diritto, lo nego; perchè la rigorosa giustizia in fatto d' imposta è che ciascuno paghi secondo il suo avere senza distinzione della quantità di quest' avere.

Quando alcune parti di sostanza si sottraggono da una legge al peso dell'imposta, questa eccezione può essere bensi un atto di benefica equità, ma non è nè dovere di giustizia generale pel legislatore, nè un dovere speciale nascente dalla legislazione positiva. Perciocchè lo Statuto non fa eccezione di alcuno avere,

allorché sancisce il principio della proporzionalità dell'imposta.

Se voi avete eccettuato le 250 lire nette, che veramente corrispondono a 400 lire di reddito, lo avete fatto appunto per questo lodevole sentimento di heneficenza sociale che debbe temperare il rigore della legge, ma non si può dire che la vostra legge è ingiusta perchè non ha eccettuato i redditi maggiori di lire 250.

In Inghilterra però neppure è da credere che costantemente si sia eccettuato dalla tassa il reddito di 150 lire sterline. Ma ora si è diminuito, ora accresciuto il livello delle minori entrate, che dal 1842 in poi sono state sottratte a quest'imposta, e si è sceso più giù, o si è salito più su, secondo che maggiori o minori erano i bisogni dell'erario.

Da noi, o Signori, che questi bisogni sono estremi, conviene che questa tassa sia con estremo rigore applicata: epperò lo credo, che non sia punto nè ragionevole nè opportuno che l'eccezione si allarghi ad entrate maggiori di 250 lire nette, per rendere giusta la tassa.

E noterò ancora che 250 lire, ossia 400 lire forde in Italia sono un' entrata maggiore che non siano 400 lire in Inghilterra; dacchò il valore della moneta che è destinata a sopperire ai bisogni della vita, è assai più basso in Inghilterra che in Italia: di sorta che le 400 lire presso noi valgono più che le 400 in Inghilterra.

In ogni modo mentre l'onorevole Farina diceva che questa tassa è molto grave, e però temeva di aumentarno la gravezza, l'onorevole Sappa confermava la gravezza di questa tassa relativamente alle piccole fortune, ma diceva che essa riesce più lieve del peso di altre tasse, cui si è questa sostituita per le fortune più alte.

Ma, Signori, questa tassa è proporzionale, ond'è che se riesce grave per le fortune basse, ma leggera più delle tasse precedenti per le fortune più alte, ciò avviene per un rapporto tra il presente stato di cose ed il passato, ma non per la improporzionalità insita alla natura di questa tassa.

Se alcune fra le più piccole fortune pagavano meno, ed oggi più, se alcune tra le più alte pagavano più ed oggi meno, è perchè le precedenti tasse erano meno proporzionali; ma questo argomento non vale certamente contro la proporzionalità di questa tassa, che per se medesima è proporzionale, in quanto che l'aliquota risulta da una divisione del contingente per la somma dei redditi dichiarati.

E credo, che il signor Ministro delle Finanze piglierà atto di questa dichiarazione dell'onorevole Sappa. Quanto a me, dirò che sino dal tempo in cui il primo disegno di questa tassa è stato ideato nel Ministero delle Finanze, io ho sostenuto che dutte quante le entrate dovevano essere sottoposte ad una parte di questa tassa, sieno fondiarie o mobiliarie; e che per distribuire l'altra parte della tassa, che sarebbe la maggior parte, si avessero a tenere due ragioni; l'una presuntiva del valore locativo, l'altra in apparenza più certa della en-

trata. Con questa triplice partizione si sarebbe a parer mio raggiunto lo scopo di meglio ripartire la tassa, e sarebbesi evitato l'inconveniente di sgravare alcuni contribuenti, e precisamente i più ricchi.

La tassa personale e mobiliare nelle antiche provincie, e la tassa di famiglia nella Toscana si pagavano sopra tutte le entrate così fondiarie come non fondiarie. E da tutte le fortune che superavano una certa ragione relativa al valore locativo, pagavasi specialmente la mobiliaria. A tal modo una parte delle tasse dirette non fondiarie colpiva più specialmente la parte d'entrata, che si spende; la qual parte d'entrata è maggiere proporzionatamente per le fortune più alte, ed è giusto che i maggiori godimenti fossero colpiti da una tassa maggiore.

Ma questo concerne la sostanza della legge precedente, che oggi non cade in discussione; oggi vi si propone semplicemente un progetto di modificazioni.

Tra queste ho ricordato che ce n'è una, la quale dilegua una delle obblezioni dell'onorevole Farina, perchè risponde ad un suo desiderio, e lo goddisfa.

Ma dirà l'onorevole Farina: In ogni modo sta in genere, se non per le deduzioni immediate che derivano dalle mie premesse, che voi non potete provedere, che l'aumento da 30 a 66 milioni non riesca un peso troppo grave pei contribuenti in Italia.

Eliminati gli argomenti speciali su cui sendavasi quest'obbietto generale, io ricorro alle cisro per assicurare per questa parte i contribuenti italiani. Perchè veramente quando la somma dell'entrate imponibili dichiarate, superiori alle 250 lire, è di un milliardo e 132 milioni, io dico che una tassa di 30 milioni, como era la precedente, deve quasi di necessità o almeno con immensa probabilità, rimanere fra il 3 ed il 2 1/2 per cento.

Sia pure, per ipotesi, che nessuna parte dei 30 milioni sia presa dalle entrate di 250 lire o di minor somma. Questa ipotesi è assurda: perchè una delle oppugnazioni che si fanno a questa legge è per l'appunte, che questi redditi troppo piccoli sono molto numerosi, e che perciò una parte non dispregevole della tassa cade sopra di essi.

Ma supponete che ciò avvenga; supponete anzi che non ostante l'intelligenza data alla prima parte dell'articolo 6 che ho letto, e del regolamento annesso alla legge del 14 luglio, non vi sia alcun preprietario fondiario che non abbia redditi di ricchezza mobile, il quale paghi le due lire di tassa fissa.

Ebbene se aveste da dividere 30 milioni per un milliardo cento trentadue milioni, avreste fra il 3 e il 2 1₁2 per cento.

Ma, si dice, quella è ricchezza dichiarata. Per cavarne il reddito imponibile, avete a sottrarre i 2 ottavi da alcune di quelle entrate, e i 3 ottavi da alcune altre, lasciando senza deduzione una parte soltanto e forse la minore. Ora potete voi calcolare qual sara il residuo imponibile dopo queste sottrazioni? Voi nol potete, per-

chè bisognerebbe, che tutte le Commissioni avessero accertate le entrate dichiarate e fatte le deduzioni, il che non è ancora avvenuto.

Ma ne la vestra Commissione, e Signori, ne il suo Itelatore hanno asserito che il risultato finale delle operazioni d'accertamento dovrà necessariamente dare una cifra eguale o superiore alla dichiarata: ma argomentando da alcuni risultati già noti di operazioni ultimate in provincie e città principali che sono qua e là in Italia, dai quali apparisce che le entrate dichiarate sono state da una parte aumentate dalle Commissioni e dall'altra ridotte secondo la legge, in modo che la somma residuale è maggiore della somma primitivamente dichiarata; ne hanno inferito che con molta probabilità le entrate accertate e ridotte monteranno ad una somma eguale alla dichiarata.

Non sono tanto diverse le condizioni delle varie parti d'Italia da temere che in alcune di esse avvenga il contrario di ciò che si è verificato in alcune altre, e che mentre in due grandi città ed in due intere provincie la entrata imponibile è risultata maggiore nella sua totale somma di quella che non fosse la entrata denunziata, si possa con ragione sospettare che da per tutto altrove le Commissioni o non accrescano le entrate dichiarate, o le accrescano così poco, che il loro aumento non compensi la diminuzione legale che deve farsene per determinarne la parte loro imponibile.

Dicevamo quindi non esser cosa necessaria ma probabile che l'entrata imponibile sarà per lo meno uguale all'entrata già dichiarata, che è di 1,132 milioni.

Or quando colla presente legge vi si propone di prendere per base di distribuzione del contingente del 1865 il risultato che si è ottenuto pel 1864, potete al più supporre che la quota media della tassa arrivi a due volte il 2 112 per cento, cioè al 5 per cento. Ma una tassa del 5 per cento sulla ricchezza mobile non è sembrata treppo alta, e tanto meno incomportabile alla vostra Commissione.

E notate che la vostra Commissione è d'avviso che realmente questa specio di tassa non debba, nel modo com'è ordinata con la legge del 1864, diventare una tassa principale; ma anche come tassa sussidiaria, nello strettezze finanziario in cui ci troviamo, il 5 per cento non è sembrato che sia una misura troppo alta ed incomportabile.

Aggiungerò che in Inghilterra (mi si permetta il confronto, perchè sebbene le condizioni siano diversissime tra l'Inghilterra e l'Italia, pure molte diversità spariscono quando si paragonano tra di loro fatti complessi e molto generali), in Inghilterra, io dico, la somma delle entrate non fondiarie, e quella delle entrate fondiarie che in quel paese sono colpite dalla medesima tassa sogliono essere presso a poco uguali. In Italia le denunzie che hanno dato 1,132 milioni superano l'entrata imponibile sulla quale si è ripartita l'imposta fondiaria; poichè questa entrata si è tenuta come presso a poco uguale ad un miliardo. Sicchè se sopra un mi-

liardo di rendita fondiaria voi avete imposto 110 milioni, più il decimo di guerra, cioè 121 milioni; perchè la tassa di 65 milioni sulla ricchezza mobile 1132 milioni vi sembra troppo alta? Non fu detto forse che l'una di queste due tasse è il complemento dell'altra?

Se l'imposta che colpisce la ricchezza mobile, arrestandosi al 5 0₁0 è ancora lontana dallo equiparare la fondiaria che colpisce la ricchezza stabile, non si può dire neppure sotto questo aspetto, nè troppo grave, nè incomportevole.

Avendo sottomesse al Senato queste brevi considerazioni, luscio al signor Ministro delle Finanze il giustificare le disposizioni del suo regolamento, per dimostrare che sono conformi a quelle della legge 11 luglio 1864.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Rispenderò ad alcune osservazioni dell'onorevole preopinante che a me non paiono fondate.

Esordiva egli col dire che ogni esenzione dall'imposta è una beneficenza non una giustizia, perchè lo Stato ha diritto di ripetere da tutti gli enti protetti un uguale concorso nel sostenero i pesi dello Stato. Questo potrebbe andare se si trattasse di un fondo; di uno stabile producente una rendita anche minima, ma quando non si tratto, come non si tratta nella massima parte delle quote minime, della ricchezza mobile che è di colpire l'opera dell'uomo, evidentemente non c'è l'istessa ragione che milita quando è tassato il godimento di una porzione del suolo dello Stato, che viene dallo Stato tutelato in generale; perchè se sgraziatamente una malattia domani colpisce un individuo, questi non ha più rendita alcuna; e quindi emerge l'ingiustizia della tassazione sulle quote minime; e conseguentemente questa parità, che l'onorevole preopinante ha preteso di stabilire, non sussiste.

Essa sarebbe giusta se si trattasse di frazioni del suolo nazionale, ma ridotta alle persone, è per lo meno suscettibile di grandi eccezioni.

L'onorevole Senatore Scialoja andava investigando quali fossero i motivi delle diverse condizioni di cose fra noi e l'Inghilterra, ed io non disconoscirò in gran parte le ragioni da esso addotte; ma quanto alla differenza faccio osservare che non ha indagato i motivi, per cui questa differenza esiste, essendosi semplicemente riferito al fatto, ed avendo dal fatto dedotto le conseguenze.

Del resto egli diceva che in Inghilterra si è ribassata la queta minima a seconda dei bisogni dello Stato.

In Inghilterra, per quanto io sappia, la quota minima non venne mai ridotta al disotto di 100 lire ster-line; essa però non durò che per pochissimi anni, perchè tanti furono i clameri e gli inconvenienti, che il Parlamento senti il bisogno di rimettere il limite minimo ulle condizioni di prima, che era di 150 lire sterline.

Comunque però confrontando anche il minimo in-

glese, ridotto a 100 lire sterline, col nostro di 250 franchi, ognuno vede se vi possa essere parità di condizioni, mentre il minimo inglese su sempre decuplo del nostro.

L'onorevole Scialoja soggiungeva ancora che i prezzi delle cose necessarie alla vita in Inghilterra sono più elevati che non da noi.

Su ciò io credo dover fare alcune distinzioni.

Se egli prende le grandi città, sicuramente troveremo prezzi più elevati in Inghilterra che non da noi; se mi parla dei salarii, degli stipendi, delle retribuzioni personali, sono d'accordo con lui; ma, o Signori, quando ci riduciamo ad una quota minima di 250 franchi, quando si tratta d'aver tanto da non dover morir di fame, d'avere uno straccio per potersi coprire, allora io dico che il vestiario è meno caro in Inghilterra che non da noi; e quanto ai generi di vitto, se prendiamo per esempio i pomi di terra, ed anche i cercali, non vi ha differenza sensibile fra i prezzi nostri ed i prezzi inglesi; e per conseguenza questa ragione, che sarabbe giusta in genere, portata all'applicazione delle quote minime, non significa più nulla.

L'onorevole preopinante per stabilire poi il suo migliardo e cento e tanti milioni, che son calcolati come rendita effettiva, e convertirli in rendita imponibile, adduceva due o tre esempi, nei quali le Commissioni si erano arbitrate di aumentare in complesso di tanto le tassazioni dei contribuenti, di quanto avevano necessariamente diminuito le singole quote in dipendenza delle deduzioni dei due, o tre ottavi.

Io ho moltissima deferenza per l'onorevole Relatore della Commissione ma la necessità di dimostrare il suo assunto mi fa credere che gli occhi gli saranno più facilmente corsi sui casi in cui le Commissioni hanno largamente usato di questa facoltà, che non su quelli nei quali ne hanno usato strettamente. Sicchè questa dimostrazione singolare di due, o tre casi in una generalità di tre o quattro mila Commissioni tassanti, mi pare che non possa provare alcun che di concludente.

Un ultimo argomento infine per dimostrare il suo assunto il preopinante dedusse dalla circostanza che in alcuni paesi le rendite fondiarie corrispondono ad un dipresso alla rendita mobiliare, ma, o Signori, queste circostanze sono speciali. Chi mai può ammettere ad esempio la proporzione dell'entità di redditi di ricchezza mobile dell' Inghilterra e pareggiarla a quella del nostro Stato? Credo che non occorrano grandi indagini per convincersi che mentre colà le intrapprese che danno redditi mobiliari, sono sviluppate come cento, da noi non sono nemmeno sviluppate come venticinque.

Quello è il paese nel quale, per così dire, si concentrano in gran parte le società industriali, che estendono le loro operazioni su tutto il globo; noi viceversa abbiamo più di due terzi delle nostre società industriali di cui i capitali vengono dall'estero, epperciò i redditi di esse non si possono certamente mettere a paragone con quelli dell'Inghilterra. Nemmeno là vi era persetta parità sra i due redditi, ma solo ravvicinamento. Però se si volesse fra noi sostenere che le società industriali che sono quelle che danno la maggior massa di redditi di ricchezza mobile, siano sviluppate, estese, ricche, potenti come in Inghilterra, evidentemente si sosterrebbe che il giorno è notte.

Per conseguenza anche questa dimostrazione mi pare lontana dal potere tranquillare l'animo del legislatore a questo riguardo. Ridotte poi le cose ai termini in cui sarebbero dipendentemente dalla legge attuale, egli è evidente che l'aumento dell'imposta aggraverebbe almeno del 6 per centó perchè se su un miliardo e 100 milioni s'impongono sessantasei milioni, evidentemente s'impone il 6 per cento. Ma ciò non basta.

L'onorevole Scialoja ribattendo le mie osservazioni relative al reddito della ricchezza mobile che deve subire la graduazione a termini della legge precedente, osservava come in forza dell'articolo 6, queste tasse che prima si graduavano a carico dei contribuenti fra le 250 e le 500 lire di reddito, dovessero invece essere sopportate dalla generalità degli altri imposti.

Ora se la quota normale è del 6 per cento, quando l'avrete aggravata di questa quota che cadrebbe sulle quote che si estendono dalle 250 alle 500 lire e che per essere le più piccole sono, come dicemmo, le più numerose, naturalmente questo sei diventerà un sette.

lo credo che ciò non si possa negare; sarà pertanto vero che il Ministero dietro questa disposizione potrà calcolare sopra un miliardo e cento milioni di rendita, ma sarà vero altresì che i 66 milioni non aggraveranno più il contribuente in ragione del 6 per cento, ma del sette o del sette mezzo, a seconda dell'entità delle quote minime dalle 250 alle 500 lire che si dovranno sggravare su tutti gli altri contribuenti della ricchezza mobile; per conseguenza ben considerate le cose io credo, ripeto, che sia intempestiva l'attuazione di un aumento così grande d'imposta sulla ricchezza mebile. Quindi persisto nell'opinione da me già cuunciata.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Io non seguirò gli onorevoli due preopinanti nelle considerazioni che hanno mosso intorno all'opportunità di una tassa minima e della esenzione.

Se io dovessi sopra questo argomento enunciare il mio modo di vedere non potrei convenire che queste esenzioni, o queste tasse minime dovessero considerarsi informate piuttosto a concetto di beneficenza che a concetto di giustizia; imperocchè pare a me che partendo anche dalla rigorosa applicazione del principio promulgato dallo Statuto, cioè che l'imposta deve proporzionarsi agli averi dei contribuenti, non si può nascondere che vi ha molta parte delle imposte indirette, specialmente quelle che si riferiscono ai dazii di consumo, al sale, e via discorrendo, che vengono ad aggravare i contribuenti non già in ragione dei redditi loro, ma piuttosto in ragione del numero degli individui;

per cui si', può intendere come il reddito di un individuo sia, fino ad un certo punto, colpito già da queste tasse indirette poste sopra oggetti di prima necessità.

Indi nasce che anche partendo dall'assoluta applicazione di questo concetto, che l'imposta debba proporzionarsi all'avere del cittadino, pare a me, che quando le imposte di un paese sono organizzate in modo da esservi imposte dirette e indirette, e queste imposte indirette in parte non piccola siano sopra oggetti di prima necessità, voglia giustizia, voglia l'applicazione stessa del principio dello Statuto che si esentino dall'imposta i redditi i quali non giungono o non sorpassano un dato limite.

Anche partendo da questo modo di considerare la cosa io credo che sia perfettamente ragionevole che, per esempio in Inghilterra, dove le tasse indirette sono assai più clevate delle nostre, debba questo limite dei redditi, oltre il quale soltanto comincia la tassazione, esser più elevato che non sia da noi.

Ma forse non giova in questo momento l'andare ulteriormente considerando questa materia, imperocchè veramente non si tratta qui di comporre una legge organica, la quale deliberi intorno al modo di tassare i redditi dei cittadini; si tratta piuttosto di vedere una volta ammesso il principio di poter continuare nel sistema sancito dal potere legislativo pel 1864, e riconosciuta per altra parte la necessità di notevole aumento d'imposta per ragione delle condizioni finanziarie, quali sieno le opportune modificazioni che si debbono introdurre nell'antica legge. Io mi limiterò pertanto a rispondere brevemente, stante che l'ora mi pare alquanto avanzata, ad alcune delle obbiezioni fatte intorno al regolamento, e intorno ad una circolare del Ministero che ho l'onore di reggere.

Comincerò da ciò che si attiene al regolamento.

Convennero gli onorevoli Senatori Sappa e Lauzi nel trovare alquanto restrittive le parole dell'articolo 39 del regolamento rispetto agli articoli 32 e 15 della legge stessa.

L'articolo 32 dice che i contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie che aggravano i loro redditi provvenienti da ricchezza mobile.

Quanto all'articolo 15 mi permetterà l'onorevole Lauzi di vedere contenuto in quella disposizione piuttosto lo svolgimento del concetto che per la classe dei redditi industriali si debbono certamente tenere in conto le spese occorrenti per la produzione, ma che per ciò che riguarda i capitali, evidentemente i loro redditi, che sono redditi dei contribuenti, essi non possono essere dedotti, a meno che non si tratti delle annualità passive di cui parla l'articolo 32. Ora in quest'articolo la disposizione della legge è formale, ammette benissimo la deduzione delle annualità passive dal reddito di un contribuente, ma è una condizione formalmente espressa che questa annualità possiva ipotecaria non importi aggravio al suo reddito di ricchezza mobile; quindi è evidente che si

può soltanto ammettere la deduzione di queste annualità passive quando il contribuente sia riuscito a dimostrare che esse aggravano realmente i suoi redditi di ricchezza mobile. Ciò posto partendo da questo concetto e se si leggono le parole dell'articolo 39 del regolamento io credo che si troverà essere queste parole precisamente ragionevoli.

Si dice infatti in esso articolo 30 che l'importare di queste annualità passive verrà detratto dal reddito, per la produzione, conservazione od incremento del qualo il debito annuo fu contratto. E poi si aggiunge che non si ammetteranno, o rimarranno senza effetto, le dichiarazioni dei debiti ipotecarii fatti da chi non potesse giustificare convenientemente che quelli hanno proprio e speciale rapporto colla ricchezza mobile dal contribuente posseduta.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. lo domando come può dedursi annualità passiva quando non aggrava il reddito di ricchezza mobile...... (interruzione) quando il debito non su contratto per la produzione di questo reddito o per conservarlo o per accrescerlo....

Senatore Sappa. Io ho fatto il caso.

Presidente. Prego i signori Senatori di non interrompere....

Ministro delle Finanze. Io non sono un giudice che possa esaminare e decidere qui il caso fatto dall'onorevole Senatore Sappa il quale diceva: supponiamo che vi sia un testamento, delle zie, dei nipoti, e faceva un caso particolare, il quale caso, quando dovessi emettere una opinione come giurato, avrei necessità di avere accuratamente sotto gli occhi. Io trovo però che anche nel caso di cui egli parlava resterebbe ad esaminare se quell'annualità passiva non fosse inerente alla produzione del reddito di ricchezza mobile di cui si tratta.

È una questione nella quale non entro, ma la legge è esplicita; dice che non si possono ammettere deduzioni se non in quanto aggravano i redditi provenienti dalla ricchezza mobile, altrimenti è evidente che sarebbe spalancata una porta alla frode, e ne avverrebbe una completa alterazione del concetto della legge.

Io domando, Signori, per esempio, un tale ha 10 mila lire di reddito della ricchezza mobile, per le quali è soggetto all'imposta. Domani crederà bene di prendero a mutuo una somma, un capitale per farsi aggiustare un palazzo o per migliorare un fondo; egli contrae quindi una annualità passiva. Ma debbe questa annualità passiva essere detratta si o no? (Rumori dai banchi a sinistra.)

Permettano. Io li ho ascoltati tutti senza fiatare quando hanno parlato; abbiano la bontà di non interrompermi.

Debbe questa annualità passiva essere detratta dalla ricchezza mobile? No, evidentemente. E per conseguenza il regolamento doveva prescrivere in modo chiaro che il contribuente per ottenero la deduzione delle annualità passive deve dimostrare che queste annualità

realmente aggravano i suoi redditi di ricchezza mobile e che sono state contratte per la produzione, conservazione, incremento dei redditi medesimi.

L'onorevole Senatore l'arina poi appuntava la mia circolare per cui male si sarebbe computata la deduzione delle annualità passive.

Mi perdoni l'onorevole Senatore Farina, ma credo che il suo ragionamento conduca ad un perfetto assurdo.

Scuatore Farina. Perchè assurda la legge.
Ministro delle Finanze. O assurda la gua in

Ministro delle Finanze. O assurda la sua interpretazione.

. Mi permetterò di dimostrarlo con poche parole.

L'onorevole Senatore Farina dice: Cosa dovete sure quando si tratta p. e. di un reddito personale, supponiamo di otto mila lire? Voi dovete anzi tutto dedurre da questo reddito i 3 ottavi che la legge vuole si deducano per ridurre il reddito personale alla misura di reddito imponibile; e per conseguenza il reddito totale nel caso da me supposto sarebbe ridotto a 5 mila lire di reddito imponibile. Ora, e non prima, dovrebbe secondo l'onoravole Senatore Farina, intervenire l'articolo 32. Si dovrebbe andare chiedendo al contribuente: A quante annualità passive siete voi sottoposto per procurarvi questo reddito? Egli vi dimostrerà che ha dovuto p. e. contrarre annualità passive di 5 mila lire. Allora, secondo il concetto dell'onerevole Senatore Farina, è chiaro che questo contribuente nulla deve pagare, quantunque in realtà egli fruisca di un reddito netto di 3 mila lire; poiche per avere un reddito di 8 mila lire, dovette contrarre un'annualità passiva di 5 mila lire. Ma è chiaro invece, io dico, che resta al contribuente un reddito di 3 mila lire, del quale usufruisce, e su cui deve pagare l'imposta.

Senatore Farina. Domando la parofa.

Ministro delle Finanze. E chiaro è che la riduzione dei 3₁8 va fatta sopra le 3 mila lire residue, dedotti i quali si avrà il reddito imponibile sul quale misurarsi l'imposta.

Io credo che il modo di interpretare la legge, secondo l'onorevole Farina, conduce all'assurdo, e non sia quindi per nissun riguardo ammissibile. Io non mi farò adesso qui a considerare la locuzione; ma credo che in generale (nuova interruzione dal banco ove siede il Senatore Farina).

Presidente. Prego di non interrompere l'oratore.

Ministro delle Finanze. lo credo che in tutti i casi un'interpretazione non è mai ammessibile quando conduce evidentemente all'assurdo. E domando in buona fede al Senato, il quale ha discusso e votato l'anuo scorso questa legge, se in realtà potè avere in mente altro se non che doversi il reddito brutto del contribuente venir depurato di quelle annualità passive, dello quali si ammette il beneficio della deduzione; e se quindi questo reddito netto così ottenuto fosse diminuito dei 318 o 218 secondo che è un reddito puramente personale ovvero industriale! lo credo per conseguenza che anche poi per la considerazione che la

deduzione è diversa di 3₁8 e di 2₁8, secondo che il reddito di cui si ragiona è meramente dovuto all'operosità personale, ovvero dovuto non solo all'opera personale, ma al concorso del capitale, come nel caso di redditi industriali, egli è ginocoforza distinguere nella deduzione dell'annualità passiva i casi in cui questa deduzione vuol essere fatta e quindi anche sotto questo punto di vista si giustificano, anzi diventano indispensabili le disposizioni dell'articolo 39 del regolamento.

Quello che ho detto spero che basti per ciò che riguarda l'articolo 39, e la circolare portata davanti al Senato dall'onorevole Senatore Farina.

Quanto al rimanente poco mi rimane a dire, perchè credo che non giovi discutere lungamente quale efficacia abbia questa deduzione dei 3₁8 o 2₁8 nel diminuire il reddito dichiarato dai contribuenti.

Queste deduzioni sono più o meno compensate dagli aumenti che si ottengono grazie all'operosità delle Commissioni. E qui mi faccio augurii hen diversi da quelli fatti dall'onorevole Farina il quale diceva nettamente che sperava non si sarebbero fatto mutazioni alle dichiarazioni dei contribuenti.

Io ho una speranza diametralmente opposta, anzi so positivamente che queste Commissioni fanno ogni possibile con patriottismo e zelo assai lodevole, onde investigare in tutti i modi e riconoscere in quali casi debbano essere fatti degli aumenti nei redditi che sono stati dichiarati.

Io perciò credo di essere autorizzato a concludere da questa condizione di cose, che realmente questi redditi rimarranno quasi nella somma totale in cui furono dichiarati, malgrado l'efficacia di quella riduzione di cui parlava l'onorevole Senatore Farina. Del resto io dovrei fare notare che in fin dei conti se si riduceno nominalmente i redditi industriali ed i personali di due o di tre ottavi per fare i redditi imponibili, non si riducono effettivamente questi redditi, di modo che quando l'imposta fosse di 5 o 6 per cento evidentemente questo 5 o 6 per cento è diminuito di 218 o 318 per ciò che è reddito personale o industriale.

lo credo per conseguenza che la somma proposta per l'imposta del 1865 non ecceda i limiti ragionevoli.

Convengo in massima coll'onorevole Senatore Farina che meglio sia nel principio, trattandosi di imposte nuove, andare applicandole poco a poco, ma prego il Senato di tener presente la condizione delle finanze nostre. Imperocchè a mio credere se è da rimproverarsi qualche cosa è certo quella di avere aspettato anche troppo tardi nel procedere all'aumento delle imposte.

Convengo anch'io che meglio sarebbe stato se si fosse potuto impunemente differire; ma se si differiscono gli aumenti d'imposta, d'altra parte crescono d'assai gli aggravii che lo Stato ha sul bilancio; e per conseguenza credo che il Senato voglia accettare il disegno di legge in ciò che si riferisce alla ricchezza mobile;

181

dacché l'esperienza ha dimostrato, o Signori, che la maggioranza del puese accetta quest'imposta.

Vi sono bensi delle persone le quali non hanno tutta quelle fiducia che si potrebbe sperare; ma, Signori, ha sempre grande probabilità di essere accettato un progetto di legge il quale si informa innegabilmente a principii di giustizia.

lo ho ricevuto una quantità di lettere e di indicazioni, come il Senato può supporre, sopra quest'argomento, e mi dovetti convincere che in generale questa legge non ispiacque. Anche il popolano intende il principio che ciascuno debbe pagare in proporzione del suo avere.

Se paragoniamo i risultati dell'applicazione di questa egge con quello che avveniva colla legge precedente, dice l'onorevole Sappa, si è trovato come coloro che sono meno agiati riescissero più gravati di prima, e fossero invece sgravati i più facoltosi. Ebbene io credo che

questo fatto dipenda essenzialmente da che la tassa del 1864 fu troppo mite.

Quando la tassa sarà più elevata, non succederà più questo fatto; imperocchè l'effetto dell'esenzione sulle prime 250 lire di rendita imponibile, mentre ora è quasi insensibile, diventerà sensibilissimo. Ed infatti non bisogna nascondere che oggi, stante la tenuità della tassa, è avvenuto in alcuni luoghi che una parte ragguarde-volissima dell'imposta si è distribuita in quote minori lo conchindo in conseguenza pregando il Senato a voler accettare questo progetto di legge, in quanto che si possa avere fiducia, che non avverranno quei turbamenti a cui accennava l'onorevole Senatore Farina, ed anche l'onorevole Senatore di Revel.

Senatore Lauzi. Vorrei dire due sole parole.

Presidente. L'ora essendo tarda ed essendovi altri inscritti, la seduta e rinviata a domani alle due precise. La seduta è sciulta (ore 5 3/4).